Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA E PER L'ASSEGNAZIONE DI GENERI ALIMENTARI (ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020)

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti linee guida regolano i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa e per l'assegnazione di generi di prima necessità ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, adottata in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2. Il Comune di Nave risulta assegnatario, con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 658 in data 29/03/2020 di un fondo di solidarietà alimentare di euro **57.203,88**.
3. Il Comune di Nave intende destinare euro **55.000,00** all'erogazione di buoni spesa con le modalità di cui al seguente articolo 3, e i restanti euro **2.203,88** all'acquisto di generi alimentari nella forma di pasti da distribuire a domicilio.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti linee guida si intendono:
a) per "soggetto beneficiario", il nucleo familiare (inteso quale famiglia anagrafica della persona richiedente) in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 delle presenti linee guida;
b) per "buono spesa," il titolo di acquisto spendibile negli esercizi commerciali convenzionati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Nave.

Art. 3 - Destinatari del buono spesa

1. Possono accedere alle misure di cui alle presenti linee guida i nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali e il cui componente richiedente è residente o domiciliato (solo qualora, a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19, non sia più potuto rientrare nel comune di residenza) nel comune di Nave e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
2. Oltre al possesso del requisito di cui al comma 1, possono accedere ai buoni spesa i nuclei familiari:
a) non in carico al servizio sociale:

a.1) Nuclei in cui componenti siano privi di occupazione e non destinatari di altri interventi di sostegno economico pubblico o destinatari di interventi di sostegno attualmente sospesi/revocati/decaduti, (purché la sospensione, la revoca, o la decadenza non siano dovute a false dichiarazioni rilasciate e/o a condotte illecite tenute);

a.2) in cui si sia verificato l'azzeramento o una forte riduzione del reddito da lavoro percepito dai suoi componenti in ragione delle seguenti modifiche della condizione occupazionale degli stessi intervenute a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 (ossia dal 31 gennaio 2020) per ragioni connesse alla stessa:

i) nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato:
- risoluzione del rapporto di lavoro;
- sospensione dell'attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di ammortizzatore sociale;

ii) nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili:
- conclusione del rapporto di lavoro;
- nel caso di lavoratore autonomo: cessazione/sospensione della propria attività, in quanto

Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

non rientrante tra quelle inserite nell'elenco di cui all'allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, o forte riduzione dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi per l'emergenza COVID 19;

iii) nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:
- consistente riduzione della propria attività;

a.3) Nuclei con vulnerabilità economica aggravata dalla situazione di emergenza sanitaria (nuclei monogenitoriali, con 5 o più componenti, con disabili, anziani con pensione minima o senza)

a.4) Nuclei, privi di rete familiare di supporto, che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici;

b) in carico al servizio sociale: e per i quali lo stesso attesti la condizione di fragilità sociale e l'opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19.

3. Indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti, il buono spesa non sarà erogato ai nuclei familiari titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, nucleo con disponibilità economica superiore ad euro 5000,00.

4. In caso di richiedenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI, reddito di ultima istanza (bonus 600 euro), contributi economici comunali), gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell'ufficio servizi sociali dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l'entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza minori/disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.

Art. 4 -Caratteristiche del buono spesa

1. L'importo del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la seguente tabella:

Numero dei componenti	*Importo del buono spesa UNA TANTUM (in €)*
1	€ 100,00
2	€ 180,00
3	€ 250,00
4 o Più	€ 320,00
Addendum minori 0-3 anni	€ 50,00

2. Eccezionalmente e su proposta motivata del servizio sociale, l'importo del buono spesa potrà essere oggetto di ulteriore integrazione.
3. I buoni potranno essere utilizzati per gli acquisti di generi alimentari di prima necessità, ad esclusione di alcolici, superalcolici e generi di alta gastronomia.
4. I buoni dovranno essere spesi entro il 30/04/2020 salvo proroghe.

Art. 5 – Modalità di concessione dei buoni spesa e di assegnazione dei pasti a domicilio

1. Per i nuclei familiari non in carico al servizio sociale, ma in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), la concessione del buono spesa avviene previa presentazione di apposita domanda (allegato 1) da parte di un suo componente maggiorenne al proprio Comune di residenza (o

di domicilio).
2. Per i nuclei familiari in carico al servizio sociale di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), la concessione del buono spesa stabilita d'ufficio da parte del servizio sociale stesso in quanto a conoscenza della condizione di fragilità sociale e dell'opportunità di un intervento di sostegno alimentare.
3. La concessione dei buoni spesa avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste ammissibili, ma dando priorità ai richiedenti che non siano già percettori di altri contributi pubblici, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.
4. I pasti a domicilio possono essere erogati ai richiedenti il servizio per motivi connessi all'emergenza sanitaria e in stato di bisogno e alla fornitura straordinaria di pasti nei giorni festivi non inclusi nel servizio ordinario.

Art. 6 - Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Per l'erogazione dei buoni spesa il Comune provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali tramite apposita manifestazione di interesse ed invio dell'adesione ordinariamente a mezzo pec.
2. Il Comune, per assicurare la riduzione dei tempi di erogazione e i rischi di contagio, acquisirà le domande di richiesta di buoni spesa da parte dei cittadini telefonicamente. L'istanza compilata telefonicamente sarà sottoscritta dal beneficiario contestualmente al ritiro dei buoni presso la sede municipale, su appuntamento, in modo tale da non creare file o assembramenti. In caso i beneficiari siano impossibilitati ad uscire di casa per motivi sanitari, le operazioni di sottoscrizione della domanda e ritiro dei buoni sarà effettuata a domicilio da personale incaricato dal Comune e fornito di idonei DPI, rispettando le distanze di sicurezza imposte dalla normativa.

Art. 7 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/00, il Comune provvede alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di cui all'art. 5, comma 1 a campione, provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, così come previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/00.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Comune provvederà alla pubblicazione degli atti inerenti tale misura,come previsto dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti linee guida, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. L'avviso relativo all'erogazione dei buoni spesa rimarrà pubblicato fino al 28/04/2020, salvo proroghe o fino ad esaurimento delle risorse disponibili.